

**NUOVO  
CODICE  
DEI CONTRATTI PUBBLICI  
E LEGGE SULL'EQUO  
COMPENSO**




# APPLICAZIONE DEL D.M. PARAMETRI E LEGGE EQUO COMPENSO

**17 SETTEMBRE 2024  
c/o Hotel Voco Venice Mestre  
Via Terraglio 15 - MESTRE (VE)**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele MERCURI - Consigliere CNG**

LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 .  
Disposizioni in materia di equo compenso delle  
prestazioni professionali.



**#EQUOCOMPENSO**

Art. 1.

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti.

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

**Art. 2.**  
**Ambito di applicazione**

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di **cinquanta lavoratori** o hanno presentato ricavi annui superiori a **10 milioni di euro**, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunemente utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore **della pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

### Art. 3.

## Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che **non prevedono un compenso equo** e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; **sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà **di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto**;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni **aggiuntive** che il professionista deve **eseguire a titolo gratuito**;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) **nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione**;
- f) nella previsione di **termini** di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, **anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;**
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) **nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi**, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio **la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.**

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Scopo principale delle norme dell'UE in materia di concorrenza è consentire il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione

il **trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** stabilisce norme volte a prevenire **restrizioni e distorsioni sulla concorrenza nel mercato interno.**

- Gli articoli da 101 a 109 TFUE e il protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, dove si precisa che un sistema propizio ad un'equa concorrenza costituisce parte integrante del mercato interno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;
- il regolamento sulle concentrazioni (regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio) e le relative norme di attuazione (regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione);
- gli articoli 37, 106 e 345 TFUE per le imprese pubbliche e gli articoli 14, 59, 93, 106, 107, 108 e 114 TFUE per i servizi pubblici, i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale; il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale; articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**



**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



L'obiettivo principale delle norme dell'Unione in materia di concorrenza è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Una concorrenza effettiva consente alle imprese di competere in condizioni di parità in tutti gli Stati membri, incentivandole al tempo stesso a sforzarsi costantemente di offrire ai consumatori i migliori prodotti al miglior prezzo possibile, il che, a sua volta, guida l'innovazione e la crescita economica a lungo termine. La politica di concorrenza rappresenta pertanto uno strumento chiave per il conseguimento di un mercato interno libero e dinamico, nonché per lo sviluppo di un benessere economico comune. La politica di concorrenza dell'UE si applica anche alle imprese di paesi terzi che operano nel mercato interno.

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

**Comma 5.**

La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati **dai parametri vigenti** possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente che richiede la rideterminazione del compenso

**Comma 6**

Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i **parametri previsti dai decreti ministeriali.**

➡ Acquisizione il parere sulla congruità del compenso all'Ordine di competenza

**Art. 5.**

**Disciplina dell'equo compenso**

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
5. **Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche** volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

**Art. 7.**

**Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo**

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista **costituisce titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281 - undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

**Art. 10.**

**Osservatorio nazionale sull'equo compenso**

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un **rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali**, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

- a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
- b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a) ;
- c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



DELIBERA N. 343

20 luglio 2023.

## Massima

**Appalto pubblico – Servizi ingegneria e architettura – Corrispettivi – Equo compenso – Tabelle ministeriali - Inderogabilità - Sussiste**

*In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.*

CONSIDERATO che, seguendo i criteri per la risoluzione di eventuali antinomie normative, la disciplina recata dalla L. 49/2023, in quanto legge speciale - come lo è la disciplina dei contratti pubblici - ma cronologicamente successiva al D.lgs. 50/2016, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo;

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**





## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

### 17 OFFERTA ECONOMICA

Bando tipo n. 2/2023

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qu

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. ....

*La formulazione dell'articolo 41, comma 15, del codice rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. La norma stabilisce che detti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale formulazione differisce da quella utilizzata in vigore del decreto legislativo 50/2016, laddove l'articolo 24, comma 8, prevedeva che i corrispettivi così individuati fossero considerati come «criterio o base di riferimento». Da tale locuzione, la giurisprudenza aveva ricavato che le stazioni appaltanti dovessero utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro di cui tener conto per effettuare il calcolo del compenso da porre a base di gara, considerando tale importo come soggetto a ribasso in sede di offerta. La diversa formulazione dell'articolo 41, comma 15, induce quindi a ritenere che i compensi calcolati sulla base delle tabelle ministeriali siano da porre come importo a base di gara.*

*Con la legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'equo compenso, confermandone l'estensione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. L'articolo 3, comma 1, introduce inoltre uno speciale regime di nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera. Vengono definite tali «le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini*

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

### **Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso**

*Sulla base del dato normativo, potrebbe sostenersi che il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali da porre a base di gara sia in ogni caso inderogabile e, pertanto, non possa essere assoggetto al ribasso in sede di offerta. Conseguentemente le gare che hanno ad oggetto esclusivamente prestazioni professionali devono essere aggiudicate a prezzo fisso, in applicazione delle indicazioni fornite dall'articolo 108, comma 5, del codice dei contratti pubblici. La competizione tra i concorrenti quindi potrà essere soltanto di tipo qualitativo ed avere ad oggetto specifiche caratteristiche del servizio, ferma restando la possibilità di premiare l'offerta di un tempo di esecuzione inferiore rispetto a quello previsto nel bando di gara.*

### **Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali**

*Fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si potrebbe mantenere ferma la possibilità di effettuare una gara con valutazione dell'offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali. Con riferimento a tale possibilità, si evidenzia che consentendo il ribasso su una quota di tali spese, potrebbe verificarsi che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una quota fissa. In sostanza, ci sarebbe il rischio di attivare, anche in questo caso, ad una gara a prezzo fisso. Inoltre, si verificherebbe l'aspetto negativo che i professionisti singoli o le società di piccole dimensioni potrebbero essere costretti ad offrire un ribasso inferiore, non riuscendo ad abbattere nella stessa misura i costi. Quindi, sostanzialmente, la competizione verrà svolta sulle dimensioni dell'operatore economico o sulla capacità organizzativa e non sulla qualità del servizio.*

*Si chiede agli*

*quotazione di*

**In attesa dell'esito della consultazione, nel presente schema di bando tipo è stata riportata l'opzione n. 2**

*corrispettivi a base di gara per aurre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e*

### **Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica**

*I sostenitori di tale tesi affermano che la previsione di tariffe minime si pone in netto contrasto con il principio di concorrenzialità, con evidenti dubbi di compatibilità anche a livello di normativa comunitaria. Inoltre, occorre considerare che l'articolo 2, comma 1 della legge 49/2023 definisce il proprio ambito di applicazione in relazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile. Ciò significa che la relativa disciplina è circoscritta alle ipotesi in cui la prestazione professionale trova fondamento in un contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale, in cui il singolo professionista assicura lo svolgimento della relativa attività principalmente con il proprio lavoro autonomo. Resterebbero, quindi, escluse dall'applicazione della disciplina sull'equo compenso le ipotesi in cui la prestazione professionale viene resa nell'ambito di un appalto di servizi, attraverso una articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale. Altro argomento portato a favore di tale ricostruzione è l'espressa applicazione della normativa sull'equo compenso alle "convenzioni" che sarebbero identificabili in particolari rapporti contrattuali caratterizzati da una posizione dominante del committente, con conseguente necessità di ristabilire gli equilibri contrattuali proprio attraverso l'introduzione di tariffe minime. Tale situazione non ricorrerebbe nell'ambito delle procedure di gara caratterizzate dalla presentazione di offerte libere e adeguatamente ponderate da parte degli offerenti e dalla previsione di adeguati meccanismi atti proprio ad*

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI

N. 01332/2023 REG.RIC.

Publicato il 03/04/2024



N. 00632/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01332/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

**Equo compenso e nuovo Codice : prima sentenza TAR – Compenso non ribassabile – Eterointegrazione Legge 49/2023 applicabile alle discipline di gara negli appalti pubblici – Nessun contrasto con le Direttive comunitarie (art. 8 , art. 108 d.lgs. 36/2023)**



**IL NUOVO  
CODICE  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI**

N. 08580/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01076/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)



**Equo compenso e nuovo Codice : seconda sentenza TAR LAZIO del 30 aprile 2024, n.8580.**

**Confermata la compatibilità alla normativa europea ed al Codice dei Contratti e le modalità di applicazione:**

**RIBASSO SU SPESE ED ONERI E NON SUL COMPENSO CALCOLATO AI SENSI DEL DM 17  
GIUGNO 2016**

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



*...il compenso determinato dall'Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 deve ritenersi **non ribassabile** dall'operatore economico, trattandosi di "equo compenso" il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto **pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa.***

*Nondimeno, trattandosi di una delle plurime componenti del complessivo "prezzo" quantificato dall'Amministrazione, l'operatività del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, è fatta salva in ragione della libertà, per l'operatore economico, **di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori.***

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



*Pertanto, il meccanismo derivante dall'applicazione della legge n. 49/2023 è tale da garantire sia dei margini di flessibilità e di competizione anche sotto il profilo economico, sia la valorizzazione del profilo qualitativo e del risultato, **in piena coerenza con il dettato normativo nazionale e dell'Unione Europea**. In particolare, si ricorda che, sin dalle direttive del 2014, il legislatore dell'UE ha voluto superare il criterio del minor prezzo quale strumento predominante di aggiudicazione delle pubbliche gare, favorendo il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente alla Stazione appaltante di strutturare l'aggiudicazione valorizzando la qualità dell'offerta tecnica, ma anche considerazioni ambientali, aspetti sociali o innovativi, pur tenendo conto del prezzo e dei costi.*

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



Ne deriva, pertanto, che deve essere affermata la piena compatibilità tra la legge n.49/2023, da applicare come finora esposto alla fattispecie sottoposta a questo Collegio, e gli artt. 49, 56, 101 TFUE e gli artt. 3, 41, 81, 117 Cost.

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



**SENTENZE TAR SALERNO – TAR CALABRIA – PARERE ANAC**

# ALLEGATO I.13

## Determinazione dei parametri per la progettazione

## ALLEGATO I.13

### Determinazione dei parametri per la progettazione

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

L'art. 41, comma 15, del citato D. Lgs. n. 36/2023 prevede che nell'allegato I.13 di quest'ultimo sono stabilite **le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione**, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività da prestare, e che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

L'allegato I.13 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023 *«disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016».*

decreto legislativo 50/2016, l'articolo 24, comma 8, ..... i  
corrispettivi di cui al D.M. 17/6/2016 considerati come «criterio  
o base di riferimento»

## NOVITA'

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia **BIM**, di un incremento percentuale del 10 % da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

Nota di lettura

- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
- 2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:
  - 2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;
  - 2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.
- 3) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:
  - 3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.
- 4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con  $Q=0,010$ , come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.
- 5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

TABELLA A

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI

**ALLEGATO I.13**

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	Qbl.01
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	Qbl.02
	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	Qbl.03
	Piano economico e finanziario di massima	Qbl.04
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	Qbl.05
	Relazione geotecnica	Qbl.06
	Relazione idrologica	Qbl.07
	Relazione idraulica	Qbl.08
	Relazione sismica e sulle strutture	Qbl.09
	Relazione archeologica	Qbl.10
	<b>Relazione geologica</b>	<b>Qbl.11</b>
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	Qbl.12
	Studio di inserimento urbanistico	Qbl.13
	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	Qbl.14
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Prime indicazioni di progettazione antincendio	Qbl.15
	Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza	Qbl.16
	Studi di prefattibilità ambientale	Qbl.17
	Piano di monitoraggio ambientale	Qbl.18
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	Qbl.19
	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	Qbl.20
	Prime indicazioni piano di manutenzione con O=0.010	Qbl.21

Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01
Rilievi dei manufatti	QbII.02
Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03
Piano particellare d'esproprio	QbII.04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05
Studio di inserimento urbanistico	QbII.06
Rilievi planoaltimetrici	QbII.07
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08
Relazione geotecnica	QbII.09
Relazione idrologica	QbII.10
Relazione idraulica	QbII.11
Relazione sismica e sulle strutture	QbII.12
<b>Relazione geologica</b>	<b>QbII.13</b>
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti	QbII.14
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	QbII.15
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali	QbII.16
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17
Elaborati di progettazione antincendio	QbII.18
Relazione paesaggistica	QbII.19
Elaborati e relazioni per requisiti acustici	QbII.20
Relazione energetica	QbII.21
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	QbII.22

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale	QbII.24
Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	QbII.26
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	QbII.27



## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Relazione Geologica PFTE → Qbl.11+QbII.13

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

Progettazione esecutiva	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01
	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04
	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06
	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	QbIII.08
	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	QbIII.09
	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d'appalto	QbIII.10
	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	QbIII.11

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

## ALLEGATO I.13



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI  
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngelogi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 luglio 2019

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot. N. 0003903 del 22/07/2019  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 435

**OGGETTO:** CHIARIMENTI SUL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TABELLE DEI CORRISPETTIVI COMMISURATI AL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016".



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI



### Sulla relazione geologica nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel progetto definitivo

Ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 26 del D.P.R. 207/2010, ancora vigenti per come recepiti dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016, la relazione geologica è parte integrante sia del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia del progetto definitivo.

Pertanto, qualora si affidino, mediante un'unica procedura, entrambi i livelli di progettazione sopraindicati e si ometta, quindi, di acquisire la relazione geologica in uno di essi, i corrispettivi ai sensi del Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 debbono essere calcolati mediante utilizzo cumulativo sia della voce relativa alla prestazione "QbI.11 Relazione geologica" prevista per la fase prestazionale "b.I PROGETTAZIONE PRELIMINARE" sia della voce relativa alla prestazione "QbII.13 Relazione geologica" prevista per la fase prestazionale "b.II PROGETTAZIONE DEFINITIVA".

### Sulla relazione geologica nel progetto esecutivo

La relazione geologica costituisce, di norma, parte integrante del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del D.lgs. 50/2016, come previsto dell'art. 216, comma 4, dello stesso Decreto), che detta: "Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo".

Sulla base di tale previsione regolamentare, nel calcolo del corrispettivo per la relazione geologica mediante i parametri di cui al Decreto ministeriale del 17 giugno 2016, per la fase prestazionale "b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA", si applicano i parametri riferiti alla prestazione "QbIII.01 Relazione generale e specialistiche" per le diverse categorie d'opera.

Resta inteso che, in caso di diversa determinazione del Responsabile del procedimento sul detto criterio preferenziale, in applicazione dell'art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale, il calcolo del compenso dovrebbe, comunque, avvenire facendo ricorso al criterio di analogia con le

....

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



# Decreto Parametri

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



# Aggiornamento DM 17 giugno 2016

## Proposta RPT Nuovo Decreto Parametri

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

IL NUOVO  
**CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI

D.M.  
18/11/1971



Aggiornamento  
D.M. 17 giugno 2016

Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG

## **Art. 1. Oggetto e finalità**

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, **direzione dell'esecuzione, collaudo e degli altri servizi tecnici** e alle attività di cui all'[art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) recante «~~codice dei contratti pubblici~~».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese **a cui vanno aggiunti** ed **gli** oneri accessori **dovuti per legge** di cui ai successivi articoli.

**3. Agli effetti della determinazione del corrispettivo dovuto le opere vengono suddivise nelle categorie contenute nella tavola Z-1 allegata, avvertendo che se una prestazione interessa più di una categoria, il compenso spettante deve essere commisurato separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.**

## **DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 1971**

Art. 21

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG

### **Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri**

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo, **quest'ultimo inteso come la somma di tutti gli importi liquidati computati al lordo degli eventuali ribassi e aumentati degli eventuali importi suppletivi e revisionali**, nelle fasi di direzione ~~esecutiva~~ **dell'esecuzione** e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; ~~per~~ **Per** le prestazioni relative ad opere esistenti ~~tale costo~~ **il parametro "V"** è corrispondente all'importo ~~complessivo~~ delle opere, esistenti e/o nuove, oggetto della prestazione. **Per le prestazioni che comportano valutazioni e/o analisi di opere esistenti nella loro interezza, quali, a mero titolo esemplificativo, rilievi, studi di prevenzione incendi, calcolazioni acustiche, energetiche, idrauliche o strutturali, studi specialistici etc, il parametro "V" è corrispondente all'importo complessivo delle opere esistenti e nuove.**



**Art. 4. Determinazione del compenso**

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \Sigma(V \times G \times Q \times P)$$

2. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è richiesta l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

### **Art. 5 Determinazione del compenso per la Pianificazione**

1. Per la redazione degli strumenti urbanistici generali il Valore dell'opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo nazionale.
2. Il compenso è determinato in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale secondo le aliquote della **tabella Z-2.1** e interpolando linearmente per i valori intermedi.
3. Per i piani urbanistici generali comprensoriali, quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani urbanistici generali comunali, il compenso «CP» verrà calcolato come media tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma degli importi relativi a singoli Comuni inclusi nel comprensorio.
4. Per la redazione degli strumenti urbanistici esecutivi il Valore dell'opera è determinato sulla base della sommatoria del valore delle volumetrie esistenti e delle volumetrie di progetto.

### **Art. 6 Determinazione del compenso per le prestazioni non valutabili sul valore dell'opera**

1. Per tutte le prestazioni il cui compenso non è valutabile sul valore dell'opera il compenso sarà determinato con i parametri della **tavola Z3** allegata.

DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 1971  
TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI

Così come modificato dai Decreti Ministeriali 22 luglio 1977 (G.U. n. 248 del 12 settembre 1977), 31 ottobre 1982 (G.U. n.318 del 18 novembre 1982), 15 maggio 1986 (G.U. n. 118 del 23 maggio 1986), 7 novembre 1991, n. 456 (G.U. n. 72 del 26 marzo 1992), 30 luglio 1996 n.519 (G.U. n. 234 del 5 ottobre 1996).



STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI

Classe	Categoria	Oggetto
I	a)	Costruzioni rurali industriali e civili: costruzioni informate a grande semplicità, case e ville per comune abitazione, edifici residenziali, complessi industriali, costruzioni pubbliche che incidono in maniera non rilevante sul terreno di fondazione.
	b)	Edifici e grandi complessi residenziali, industriali e pubblici che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione.
II	a)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e strade ferrate in pianura.
	b)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e ferrovie in collina e montagna: funivie e funicolari.
III		Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacquee (con l'aumento del 50% sui rispettivi valori della tabella).

**Delibera del C.N. n.531 del 20 novembre 1984**

Definizione delle classi e categorie:

Classe Ia: rientrano nella Classe I categoria a) le costruzioni nei terreni lapidei omogenei e nei terreni sciolti omogenei scarsamente compressibili e senza problemi di drenaggio, in entrambi i casi senza problemi di stabilità con le dimensioni non superiori alle seguenti per ogni singola costruzione: max alt. f.t. = m 7,50, perimetro max = m 100.

Classe Ib: ... omissis... sul terreno di fondazione.

- Costruzioni di dimensioni superiori a quelle indicate per la Ia;

- Edifici di dimensioni anche inferiori a quelle indicate nella Classe Ia ma con ubicazione su pendii/versanti che richiedano verifiche di stabilità o edifici per usi industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica (es. piccole centrali di pompaggio, piccole centrali elettriche e similari).

Classe IIa-IIb.

Ferma restando la suddivisione tra categoria a) e categoria b) del tariffario, le opere d'arte di progetto quali ponti, muri di sostegno di altezza f.t. superiore a m 3 o di dimensioni inferiori ma con fondazioni speciali, paratie, consolidamenti opere drenanti speciali, gallerie ecc., vanno computate nella Classe III, secondo gli importi previsti per tali opere ovviamente scorporati dall'importo complessivo del costo dell'opera.

Classe III.

Alle voci già previste dal tariffario possono assimilarsi anche le seguenti:

- bonifiche, sistemazioni di bacini montani e di corsi d'acqua in genere;
- discariche e colmate;
- acquedotti, condotte e reti di distribuzione d'acqua naturale, minerale e termale;
- condotti di fluidi in genere;
- opere di sostegno e consolidamento; - sistemazione di versanti;
- serbatoi, depuratori di liquami;
- fondazioni speciali pertinenti manufatti che ricadano nella Classe II

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b	Parte III sezione I - IV	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura scarico acque: domestici o industriali ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
	IA.02	III/b		Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico - Impianti di ventilazione, Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali	0,85	
	IA.02.1	III/b		Impianti termici complessi, Impianti di condizionamento dell'aria e di climatizzazione Impianti geotermici a bassa entalpia	G 1,15	
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, di aree urbane e infrastrutture - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici, e costruzioni, aree urbane, infrastrutture, di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	
	IA.04	III/c		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici, e costruzioni, aree urbane, infrastrutture, di tipo complesso - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	

Impianti industriali: Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b (III)	Impianti della piccola industria chimica organica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e lavorazioni - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70
	IB.07	II/c		Impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti. Impianti civili di depurazione.	0,75

Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi	IB.11	IV/b	I/b (III)	Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
	IB.12	IV/b	I/b (III)	Micro Centrali idroelettriche - Impianti termoelettrici - Centrali di cogenerazione - Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso - Impianti geotermici a media e alta Entalpia	1,00

Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b	Parte III sezione I - IV	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III	Parte III sezione I - IV	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b (III)	Parte III sezione I - IV	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponti in cemento armato in C.a. e in C.a.p.- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III	Parte III sezione I - IV	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di tipo manuale, dissolventi in legno e in muratura, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo cementizio. Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	II	Parte III sezione I - IV	Opere di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di verifiche di secondo ordine. Opere di difesa, Conche, Elevatori, Ponti in acciaio, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie Opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	II	Parte III sezione I - IV	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di verifiche di secondo ordine. Opere di difesa, Conche, Elevatori, Ponti in acciaio, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie Opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.	1,15
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	VI/a	II/a	Parte III Sezione I	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	II/a	Parte III Sezione I	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, in contesti orografici pianeggianti, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	VI/b	II/b	Parte III Sezione I	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, o in contesti orografici collinari o montuosi, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte.- Piste ciclabili in ambito urbano - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75

Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG

IDRAULICA	Navigazione	D.01	VII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III	Parte III Sez. III; Parte IV Sez. II	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III	Parte III Sez. III; Parte IV Sez. II	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica. <b>Sistemazione di corsi d'acqua per gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico</b>	0,55
	Acquedotti, e fognature e reti varie distribuzione fluidi	D.04	VIII	III	Parte III Sezione III	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		I	Parte III Sezione III	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - <b>Reti di teleriscaldamento urbano</b> . Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80

BOZZA

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica e paesaggistica	P.01	VII/a	III	Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. <b>Interventi geologici di sistemazione di pendii e versanti.</b>	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02	VII/a	III	Parte IV sez I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03	VII/a	III	Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. <b>Piani di caratterizzazione ambientale e di monitoraggio geologico e ambientale</b>	0,85
	Interventi di sfruttamento coltivazione e utilizzo di cave e torbiere e corpi idrici	P.04	II/c	III	Parte I sez III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa, <b>gestione delle georisorse, Ricerche idriche e opere di captazione delle acque superficiali e sotterranee</b>	0,85
	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05	VII/a	III	Cat II sez IV Cat III sez II -III -Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali- percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06	VII/a	III	Cat II sez II -III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85

# Tabella Z2 - Nuovi ID opera

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITA	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E DELLA INGEGNERIA BIOMEDICA E CLINICA	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORI O E URBANISTICA	
A) ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a. III) INDAGINI, QaIII.04	Progettazione del piano delle indagini inerenti le prove strutturali, sui materiali, distruttive e non distruttive, comprensiva di elaborati progettuali e tecnico economici, da applicarsi sull'importo delle indagini.	0,430	0,350	0,410	0,410	0,360		0,360	
	QaIII.04	Progettazione del piano delle indagini inerenti le prove strutturali, sui materiali, distruttive e non distruttive, comprensiva di elaborati progettuali e tecnico economici, da applicarsi sull'importo delle indagini.					0,535		0,215	
	QaIII.05	Direzione, contabilità ed assistenza al piano delle indagini inerenti le prove strutturali, sui materiali, distruttive e non distruttive, comprensiva di elaborati progettuali e tecnico economici, da applicarsi sull'importo delle indagini.					0,360		0,360	
	QaIII.06	Progettazione del piano delle indagini geologiche e geofisiche (indagini geognostiche, prove geotecniche e geofisiche), Indagini e piani di caratterizzazione ambientale, monitoraggi geologici e ambientali, comprensiva di elaborati progettuali e tecnico economici, da applicarsi sull'importo delle indagini.								
	QaIII.07	Direzione, contabilità ed assistenza al piano delle indagini geologiche e geofisiche (indagini geognostiche, prove geotecniche e geofisiche), Indagini e piani di caratterizzazione ambientale, monitoraggi geologici e ambientali, comprensiva di elaborati progettuali e tecnico economici, da applicarsi sull'importo delle indagini.								

CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Mercuri - Consigliere CNG



PIANIFICAZIONE DI TIPO ESECUTIVO

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

**STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESECUTIVA**

QPE.01 (8) (9) (10) (11)	valore V sino a	15.000.000,00 €	0,028
Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	sull'eccedenza, fino a	15.000.000,00 €	0,028
	sull'eccedenza oltre	15.000.000,00 €	0,020
QPE.02 (8) (10) (11)	valore V sino a	7.500.000,00 €	0,054
Piano di Recupero (Legge 457/78 - art.28)	sull'eccedenza, fino a	15.000.000,00 €	0,042
	sull'eccedenza oltre	15.000.000,00 €	0,030
QPE.03 (8) (9) (10) (11)	valore V sino a	7.500.000,00 €	0,009
Piano urbanistico esecutivo del Colore	sull'eccedenza, fino a	15.000.000,00 €	0,007
	sull'eccedenza oltre	15.000.000,00 €	0,005
QPE.04 (8) (9) (11)	valore V sino a	7.500.000,00 €	0,0180
Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	sull'eccedenza, fino a	15.000.000,00 €	0,0120
	sull'eccedenza	15.000.000,00 €	0,005
QPE.05 (8) (9) (11)	valore V sino a	7.500.000,00 €	0,054
Studi di compatibilità geomorfologica, idrogeologica	sull'eccedenza, fino a	15.000.000,00 €	0,042
	sull'eccedenza oltre	15.000.000,00 €	0,030
QPE.06 (8) (9) (11)	valore V sino a	7.500.000,00 €	0,054
Studi di invarianza idraulica	sull'eccedenza, fino a	15.000.000,00 €	0,042
	sull'eccedenza oltre	15.000.000,00 €	0,030

Pianificazione Tabella 22.1

GENERALI (6)	min. 40%	max 70%
	si applica la restante quota percentuale per il raggiungimento del corrispettivo complessivo per la redazione del Piano Generale	
	<b>INCREMENTI</b>	
	20%	
	min. 10%	max 30%
	min. 10%	max 30%
	min. 10%	max 30%
	20%	
	min. 5%	max 15%
	10%	
	40%	
	15%	
	20%	
	5%	
	5%	
	5%	
	min. 5%	max 70%
	10%	
	20%	
	30%	
	10%	



Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG  
Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG

BOZZA

TAVOLA Z3.4 CORRISPETTIVI RELATIVI AI PIANI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Calcolo dell'Onorario base				Onorario base		
fino	a	2,500	mq	vacazioni	48.00	4,224.00 €
fino	a	10,000	mq	vacazioni	57.60	5,068.80 €
fino	a	50,000	mq	vacazioni	60.00	5,280.00 €
fino	a	100,000	m			
fino	a	200,000	m			
oltre		200,000	m			

per comuni con valori intermedi si calcola con interpolazione lineare

per comuni con valori intermedi  
Variabili (1)

Variabili (1)		fattori di incrementi	
Destinazione urbanistica	Residenziale		1.00
	Agricolo o a Verde		1.15
	Commerciale		1.25
	Industriale		1.50
Tipologia di attività svolta nel sito	non impattante		1.00
	poco impattante		1.20
	officine meccaniche		1.30
	stazioni di carburante		1.50
	attività galvaniche/tintorie		1.75
	attività siderurgiche/chimiche/raffinerie		2.00
Tempo trascorso dalla dismissione delle attività	attive o < di 1 anno		1.00
	tra 1 e 5 anni		1.25
	tra 5 e 10 anni		1.50
	maggiore di 10 anni		1.75
analisi di dati di indagine disponibili	meno di 10		1.00
	tra 10 e 30		1.20
	tra 30 e 50		1.30
assistenza all'esecuzione delle indagini	maggiori di 50		1.50
	< di 5		1.00
	tra 5 e 10 indagini		1.20
	tra 10 e 20 indagini		1.25
	tra 20 e 30 indagini		1.35
	tra 30 e 50 indagini		1.40
Uso di software specialistici	più di 50		1.50
	AdR di 1° livello		1.00
	AdR di 2° livello		1.80
	AdR di 3° livello e/o modello di flusso e di trasporto saturo		2,00



BOZZA

Prestazioni non  
valutabili sul valore -  
Tavola Z3



Abitanti	PIL x abitante	COSTO OPERA	Parametro P	Grado Complessità	FASE	Prestazioni affidate	C - Compenso al netto delle spese ed oneri	SPESE=K%	COMPENSO	
						Incidenze Q		10.00%	CP	
		V = (PilAb x N.Ab)	P = (0,03+10/V <sup>0,4</sup> )	G	PIANIFICAZIONE PROGRAMMATAZIONE	Qa0.02		S=C*K	C+S	
						STUDI GEOLOGICI				
1,000	€ 32,390.60	32,390,600.00 €	3.99045%	1.00		0.01135	14,667.80 €	1,466.78 €	16,134.57 €	
2,000	€ 32,390.60	64,781,200.00 €	3.75062%	1.00		0.00866	21,045.54 €	2,104.55 €	23,150.09 €	
3,000	€ 32,390.60	97,171,800.00 €	3.63824%	1.00		0.00656	23,193.95 €	2,319.40 €	25,513.35 €	
4,000	€ 32,390.60	129,562,400.00 €	3.56886%	1.00		0.00552	25,501.86 €	2,550.19 €	28,052.05 €	
5,000	€ 32,390.60	161,953,000.00 €	3.52029%	1.00		0.00503	28,699.20 €	2,869.92 €	31,569.12 €	
10,000	€ 32,390.60	323,906,000.00 €	3.39431%	1.00		0.00335	36,779.40 €	3,677.94 €	40,457.34 €	
25,000	€ 32,390.60	809,765,000.00 €	3.27331%	1.00		0.00202	53,628.30 €	5,362.83 €	58,991.13 €	
50,000	€ 32,390.60	1,619,530,000.00 €	3.20713%	1.00		0.00155	80,392.50 €	8,039.25 €	88,431.75 €	
100,000	€ 32,390.60	3,239,060,000.00 €	3.15698%	1.00		0.00123	126,026.10 €	12,602.61 €	138,628.71 €	
200,000	€ 32,390.60	6,478,120,000.00 €	3.11897%	1.00		0.00095	192,695.45 €	19,269.55 €	211,965.00 €	
300,000	€ 32,390.60	9,717,180,000.00 €	3.10115%	1.00		0.00084	254,057.34 €	25,405.73 €	279,463.07 €	
400,000	€ 32,390.60	12,956,240,000.00 €	3.09016%	1.00	0.00082	326,431.83 €	32,643.18 €	359,075.01 €		
500,000	€ 32,390.60	16,195,300,000.00 €	3.08246%	1.00	0.00078	387,908.83 €	38,790.88 €	426,699.71 €		

$$V * P * G * Q$$

# IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Abitanti	Superficie kmq**	D.M. 18 11 1971	DM 143/2013*	Agg. Proposto
1,000	5	16,297.55	1,421.78 €	16,134.57 €
2,000	11	23,383.93	2,672.67 €	23,150.09 €
3,000	16	25,771.06	3,888.88 €	25,513.35 €
4,000	21	28,335.40	5,086.30 €	28,052.05 €
5,000	26	31,888.00	6,271.33 €	31,569.12 €
10,000	53	40,866.00	12,093.79 €	40,457.34 €
25,000	132	59,587.00	23,872.08 €	58,991.13 €
50,000	265	89,325.00	38,020.31 €	88,431.75 €
100,000	529	140,029.00	43,733.76 €	138,628.71 €
200,000	1,058	214,105.59	54,767.00 €	211,965.00 €
300,000	1,587	282,285.93	65,711.74 €	279,463.07 €
400,000	2,116	362,702.03	76,617.45 €	359,075.01 €
500,000	2,646	431,009.81	87,499.37 €	426,699.71 €

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**



JALE



SEZIONE III  
PROGETTO ESECUTIVO

**Articolo 22.**

*Progetto esecutivo.*

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

■

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

## Relazioni Specialistiche del PE

### **Articolo 24.**

#### *Relazioni specialistiche.*

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene

**le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.**

2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI



FASI PRESTAZIONI ALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI			CATEGORIE										
				EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E DELLA INGEGNERIA BIOMEDICA E CLINICA	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
					S.01	S.02 S.03 S.04 S.05 S.06	A	B						
PROGETTAZIONE <b>b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (8)</b>	QbII.01	Relazioni, elaboratori grafici, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti escluse relazioni specialistiche e particolari costruttivi (art. 41 comma 8 e art. 22 comma 4 lettere a), c), d) Allegato I.7 d.lgs. 36/2023) da applicarsi a tutte le ID previste (comma 3 art.1 Articolato D.M)		0,070	0,120		0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040		
	QbII.02	Relazione geotecnica del PE (art. 41 comma 8 e art. 22 comma 4 lettera b) Allegato I.7 d.lgs. 36/2023) da applicarsi a tutte le ID previste (comma 3 art.1 Articolato D.M)		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		0,018		
	QbII.03	Relazione idrologica del PE (art. 41 comma 8 e art. 22 comma 4 lettera b) Allegato I.7 d.lgs. 36/2023) da applicarsi a tutte le ID previste (comma 3 art.1 Articolato D.M)		0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009		0,009		
	QbII.04	Relazione idraulica del PE (art. 41 comma 8 e art. 22 comma 4 lettera b) Allegato I.7 d.lgs. 36/2023) da applicarsi a tutte le ID previste (comma 3 art.1 Articolato D.M)		0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009		0,009		
	QbII.05	Relazione sismica e sulle strutture del PE (art. 41 comma 8 e art. 22 comma 4 lettera b) Allegato I.7 d.lgs. 36/2023) da applicarsi a tutte le ID previste (comma 3 art.1 Articolato D.M)		0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009		0,009		
	QbII.06 (4)	Relazione geologica del PE (art. 41 comma 8 e art. 22 comma 4 lettera b) Allegato I.7 d.lgs. 36/2023) da applicarsi a tutte le ID previste (comma 3 art.1 Articolato D.M)	Fino a	€ 250.000,00	0,0206	0,0206	0,0372	0,0206	0,0372	0,0372	0,0372		0,0372	
	Sull'eccedenza fino a		€ 500.000,00	0,012	0,012	0,031	0,012	0,031	0,031	0,031		0,031		
	Sull'eccedenza fino a		€ 1.000.000,00	0,0098	0,0098	0,028	0,0098	0,028	0,028	0,028		0,028		
Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,0094	0,0094	0,024	0,0094	0,0242	0,0242	0,0242		0,0242			
Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,0068	0,0068	0,016	0,0068	0,0162	0,0162	0,0162		0,0162			
Sull'eccedenza			0,0058	0,0058	0,012	0,0058	0,012	0,012	0,012		0,012			

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

**IL NUOVO  
CODICE**  
DEI CONTRATTI  
PUBBLICI



**Grazie dell'attenzione!**

**Geol. Filippo CAPPOTTO - Vicepresidente CNG**  
**Geol. Daniele Mercuri - Consigliere CNG**

**LE RICADUTE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. PARAMETRI  
E DELLA LEGGE EQUO COMPENSO**